

Una questione di misure alternative

Storia di Elena, quando il magistrato tutela il condannato

Poche norme sono capaci di suscitare polemiche al pari delle misure alternative al carcere, viste come miraggi quasi irraggiungibili da parte di chi sia stato condannato e guardate con sospetto da milioni di altri cittadini. I numeri possono dare un'idea asettica della situazione, ma non rendono l'idea di cosa rappresenti nei fatti l'applicazione di queste forme di espiazione, meno afflittive della detenzione.

Il fatto che circa il 15% dei detenuti di Bollate, 242 tra uomini e donne, al 30 gennaio di quest'anno, fossero collocati al primo reparto maschile e al sesto femminile, i reparti che ospitano i detenuti autorizzati a svolgere attività all'esterno, è un dato che da solo non basta a definire la bontà dei sistemi alternativi nel loro complesso. Così come si può solo prendere atto della circostanza per cui, circa il 70% delle istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, presentate da Bollate, appartengono a detenuti già ammessi a regimi meno afflittivi, sul modello di quelli attuati in ossequio all'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario, che regola il trattamento di chi sia ammesso a lavorare, o anche solo a prestare la propria opera di volontario, in strutture esterne al penitenziario.

È impossibile stabilire fino a che punto quel dato dipenda dalla validità del lavoro trattamentale o, più semplicemente, sia la logica

conseguenza del fatto che l'Ufficio di Sorveglianza di Milano preferisca concedere i benefici a soggetti già conosciuti e che abbiano dimostrato di saper gestire, con responsabilità e rispetto delle regole, il tempo da loro vissuto fuori dalle mura di cinta.

La vita dei condannati infatti, detenuti o meno che siano, si scontra inevitabilmente con l'immane e sproporzionato carico di lavoro che affligge l'Ufficio di Sorveglianza. Per rimanere legati a Bollate dobbiamo per forza rivolgere la nostra attenzione all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Questo, a gennaio del 2026, ha valutato se concedere o meno l'affidamento in prova ai servizi sociali ai soggetti non detenuti che siano stati condannati nel 2019. Basta questo dato per comprendere come ci siano ben poche eccezioni che sollevano in merito ai tempi lunghissimi che intercorrono tra la domanda di affidamento in prova e la fissazione dell'udienza per la sua discussione. Infatti se un'attesa di tre o quattro mesi, in carcere, può sembrare un'eternità, è ben poca cosa rispetto ai cinque anni di calvario che, il condannato a pene inferiori ai quattro anni, ha davanti a sé solo per poter definire la sua posizione.

Forse concentrare lo sguardo su situazioni reali può far comprendere meglio una situazione tanto confusa. Infatti a fronte di un lavoro arretrato che continua ad accumularsi

senza poter essere smaltito, l'unico vero spiaraglio sta nella capacità degli addetti ai lavori, dall'Area Trattamentale al Palazzo di Giustizia, di saper cogliere le situazioni veramente critiche e difficili. Questo nella speranza di poter offrire soluzioni a chi veramente ne abbia più bisogno, senza mai perdere di vista il fatto che la sofferenza ha sempre volti e nomi ben precisi.

Infatti, chi abbia ricevuto una sentenza di condanna, o chi a lui sia vicino, quasi sempre lamenta che il giudice deputato a seguirne l'esecuzione continui a occuparsi dei fatti di reato che ormai dovrebbero far parte di un giudicato intangibile.

La norma, in realtà, ponendo l'esecuzione sotto l'egida della Procura della Repubblica, vorrebbe una gestione dell'esecuzione penale capace di valutare tutti gli elementi emergenti dalla condanna, compresi quelli che potrebbero portare a una migliore considerazione verso il condannato, così da gestire nel modo meno afflittivo possibile l'esecuzione stessa nei suoi confronti. Questo chiaramente solo in teoria.

Un po' come nell'ambito delle indagini preliminari, anche lì il Pubblico Ministero avrebbe l'onere teorico di analizzare tutti gli elementi, compresi quelli che depongono a favore dell'innocenza dell'indagato. Casi che non si riscontrano con frequenza.

Tuttavia esistono e ne abbiamo avuto una felice prova tangibile poco prima del Natale dello scorso anno.

Chiameremo Elena la protagonista della nostra storia. La disgrazia, o la sfortuna o, potremmo dire il suo destino è quello comune a tante donne vittime del loro ruolo di madri, o di mogli, o del loro spirito da "crocerossine". Infatti il compagno con cui condivideva la vita e due figli, un bel giorno ha visto bene di sparire svuotando i conti della società che gestiva la loro piccola attività imprenditoriale, avendo avuto anche la preventiva cura di liberare completamente i magazzini da quanto contenessero. Elena si è ritrovata senza uomo, senza soldi e senza merce: sola, con tutti i conti da pagare. Non c'è voluto molto perché i creditori intraprendessero le necessarie azioni legali a loro tutela ed Elena è presto diventata l'amministratrice di una società dichiarata fallita.

Per la sua famiglia d'origine questo fatto ha rappresentato il doversi confrontare per la prima volta con un procedimento penale, peraltro relativo a un delitto per cui facilmente si può finire in carcere. Ma sia i genitori che il fratello della nostra protagonista non si sono dati per vinti e hanno fatto di tutto per evitare che a Elena capitasse il peggio.

Hanno svenduto i pochi beni di valore che

a fatica avevano accantonato e hanno dato fondo ai risparmi delle loro vite; i parenti di Elena di sono quindi presentati dal curatore fallimentare per trovare un accordo e concordare la rinuncia di quest'ultimo a costituirsi parte civile nel processo per bancarotta. Elena è così riuscita a stipulare quel concordato, che è desiderio di chiunque si trovi coinvolto in un fallimento, che le avrebbe dovuto consentire di non subire un'azione penale.

Per dirla in breve: la bancarotta, in special modo quella fraudolenta, è il reato commesso dall'imprenditore che volontariamente generi perdite tali da causare un danno ai suoi creditori i quali nella procedura fallimentare hanno il curatore come figura che tutela i loro interessi. Nel momento in cui un curatore fallimentare accetti di concordare una somma a tacitazione delle pretese creditorie, viene immediatamente meno l'elemento soggettivo del reato perché, chi voglia causare un danno, certamente non risarcisce, nemmeno parzialmente, le sue vittime. Senza l'elemento soggettivo, di conseguenza, non può più esserci il reato di bancarotta.

Nel nostro caso però, il diavolo ci ha messo la coda e anche qualcosa in più.

Infatti in sede penale, o per mancanza di comunicazione, o per errore di una delle parti,

non si è tenuto conto del fatto che fosse intervenuto un concordato tra l'amministratrice della società fallita e il suo curatore. Il risultato è stata una condanna a 4 anni di carcere per bancarotta fraudolenta. Elena è stata così costretta a entrare in carcere lasciando a casa i suoi due figli piccoli e lì sarebbe rimasta se il suo difensore non avesse avuto l'idea di parlare del suo concordato - approvato dal curatore e dal giudice delegato del suo fallimento - nell'ambito di una semplice richiesta di permesso per poter assistere alla recita di Natale dei figli.

Oggi Elena è a casa in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Questo beneficio le è stato concesso dal Magistrato di Sorveglianza senza che vi fosse una specifica istanza, ma semplicemente valutando le circostanze soggettive legate alla condanna, dopo aver verificato la disponibilità dei genitori ad accogliere la figlia in casa loro.

Si è verificato quindi il caso in cui l'Ufficio di Sorveglianza abbia valutato nel merito una situazione legata a una condanna comune passata in giudicato e abbia utilizzato motu proprio tutti gli strumenti in suo possesso per cercare di porvi rimedio nel modo più efficace possibile.

Certo non si può chiedere all'Ufficio di Sorveglianza di procedere per dar corso alla riabilitazione di un condannato. Ma l'esempio riportato dimostra che, ove ne ricorrano i presupposti, è possibile restituire la libertà in tempi brevissimi, anche in assenza di istanze di parte, di pareri e rapporti riferiti ai periodi vissuti in detenzione.

ALESSIO ARIOLFO